



# COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

-PROVINCIA DI NAPOLI-

## S.I.A.D.

STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

*Piano di strumento integrato del P.R.G. D.lgs. 31/03/1998 n. 114; L.R. 07/01/2000 n. 1*

TAV.  R2	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E NORME DI ATTUAZIONE</b>
----------------	---

--

DELIBERA DI C. C. ....DEL .....APPROVAZIONE
---

<b>I TECNICI INCARICATI:</b>	
ARCH. ANTONIO AURIEMMA	ING. GIACINTO DI LORENZO

**IL SINDACO**  
*dott. Raffaele Allocca*

**IL RESPONSABILE P.O. N. 4**  
*arch. Filomena Iovine*

# Sommario

<b>TITOLO I</b> .....	<b>1</b>
<b>NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE</b>	<b>1</b>
<b>CAPO I. NORME GENERALI</b> .....	<b>1</b>
Articolo 1. - Contenuto e Validità.....	1
Articolo 2. - Finalità.....	1
Articolo 3. - Definizioni ed ambito di applicazione. ....	2
Articolo 4. - Area Funzionale.....	9
Articolo 5. - Territorio di applicazione e validità.....	9
Articolo 6. - Norme per le Zone commerciali. ....	11
Articolo 7. - Norme di carattere urbanistico ed edilizio. ....	14
Articolo 8. - Norme specifiche per l'area C1. ....	17
Articolo 9. - Norme specifiche per l'area C1/A. ....	18
Articolo 10. - Norme specifiche per l'area C2. ....	19
Articolo 11. - Norme specifiche per l'area C3. ....	20
Articolo 12. - Norme specifiche per l'area C4. ....	20
<b>CAPO II. ESERCIZI DI VICINATO</b> .....	<b>21</b>
Articolo 13. - Esercizi di vicinato .....	21
Articolo 14. - Procedure di controllo e verifica delle comunicazioni degli esercizi di vicinato.....	23
Articolo 15. - Inapplicabilità della procedura di semplice comunicazione .....	26
Articolo 16. - Esercizi di vicinato speciali .....	27
Articolo 17. - Aree a parcheggio .....	28
<b>CAPO III. MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA</b> .....	<b>29</b>
Articolo 18. - Medie strutture di vendita .....	29
Articolo 19. - Aree a parcheggio.....	30
Articolo 20. - Deroche alle norme relative ai parcheggi .....	31

Articolo 21. - Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita.....	31
Articolo 22. - Procedure per il rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita.....	32
Articolo 23. - Grandi strutture di vendita.....	35
Articolo 24. - Insediamento delle grandi strutture di vendita.....	35
Articolo 25. - Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita.....	36
Articolo 26. - Requisiti per i parcheggi.....	36
Articolo 27. - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita.....	38
Articolo 28. - Domanda di autorizzazione per le grandi strutture di vendita.....	39
Articolo 29. - Procedure per il rilascio di autorizzazione per le grandi strutture di vendita.....	40
Articolo 30. - Correlazione del procedimento di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita ....	43
Articolo 31. - Ampliamento .....	44
Articolo 32. - Aggiunta di settore merceologico .....	45
Articolo 33. - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il centro commerciale .....	45
Articolo 34. - Conferenza dei servizi. ....	45

#### **CAPO IV. DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEL CENTRO**

<b>STORICO .....</b>	<b>46</b>
Articolo 35. - Delimitazione del Centro Storico .....	46
Articolo 36. - Medie e grandi strutture di vendita .....	46
Articolo 37. - Esercizi di vicinato .....	46
Articolo 38. - Inserimento Ambientale.....	48
Articolo 39. - Norme Edilizie e Criteri di accessibilità .....	48
Articolo 40. - Norme per l'arredo commerciale urbano.....	49
Articolo 41. - Destinazione d'uso .....	51

<b>CAPO V. CENTRI COMMERCIALI NATURALI.....</b>	<b>51</b>
Articolo 42. - Definizione .....	51
Articolo 43. - Attuazione dei centri commerciali naturali .....	51
<b>CAPO VI. NORME SULLA VENDITA AL DETTAGLIO .....</b>	<b>52</b>
Articolo 44. - Orari dei negozi .....	52
Articolo 45. - Disposizioni speciali.....	53
Articolo 46. - Pubblicità dei prezzi .....	54
Articolo 47. - Vendite straordinarie .....	55
Articolo 48. - Vendite di liquidazione.....	56
Articolo 49. - Vendite di fine stagione.....	57
Articolo 50. - Vendite promozionali .....	58
Articolo 51. - Vendite sottocosto .....	59
Articolo 52. - Tipologia delle forme speciali di vendita.....	60
Articolo 53. - Comunicazione: efficacia, elementi, modalità.....	60
Articolo 54. - Procedimenti di controllo e verifica – Atti ed effetti finali .....	62
Articolo 55. - Spacci interni .....	64
Articolo 56. - Apparecchi automatici .....	65
Articolo 57. - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione .....	65
Articolo 58. - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori....	67
Articolo 59. - Propaganda a fini commerciali .....	68
Articolo 60. - Norme di rinvio .....	68
<b>TITOLO II.....</b>	<b>69</b>
<b><i>NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.....</i></b>	<b>69</b>
<b>CAPO I. NORME GENERALI .....</b>	<b>69</b>
Articolo 1) - Definizioni. ....	69
Articolo 2) - Finalità. ....	72
Articolo 3) - Norme generali.....	73
<b>CAPO II. COMMERCIO SU POSTEGGI .....</b>	<b>74</b>

Articolo 4) - Individuazione di nuove aree per il commercio su posteggi. .....	74
Articolo 5) - Disciplina urbanistica del commercio su posteggi. ....	75
Articolo 6) - Orari del commercio su aree pubbliche. ....	76
Articolo 7) - Compiti degli Uffici Comunali. ....	76
Articolo 8) - Autorizzazioni per il commercio su posteggi. ....	77
Articolo 9) - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi. .....	78
Articolo 10) - Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera. ....	82
Articolo 11) - Subingresso. ....	83
Articolo 12) - Modifica del settore merceologico autorizzato. ....	83
Articolo 13) - Scambio di posteggio. ....	84
Articolo 14) - Ampliamento del posteggio. ....	84
Articolo 15) - Presenze e assenze nei mercati. ....	84
Articolo 16) - Mercati straordinari. ....	85
Articolo 17) - Produttori agricoli. ....	85
Articolo 18) - Cambiamento di residenza dell'operatore. ....	85
Articolo 19) - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche. ....	86
Articolo 20) - Individuazione di future aree mercatali. ....	86
Articolo 21) - Istituzione di un mercato. ....	87
Articolo 22) - Mercati domenicali e festivi. ....	88
Articolo 23) - Autorizzazioni per fiere-mercato, sagre. ....	89
Articolo 24) - Autorizzazioni stagionali. ....	90
<b>CAPO III. COMMERCIO ITINERANTE .....</b>	<b>90</b>
Articolo 25) - Individuazione delle aree per il commercio itinerante. ....	90
Articolo 26) - Autorizzazioni per il commercio itinerante .....	90
Articolo 27) - Rilascio delle Autorizzazioni di tipo B. ....	91
Articolo 28) - Modalità di svolgimento del commercio itinerante .....	92
<b>CAPO IV - CANONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>93</b>

Articolo 29) - Canoni per i posteggi in aree mercatali .....	93
<b>CAPO V - RILEVAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE</b>	
<b>PUBBLICHE .....</b>	<b>94</b>
Articolo 30) - Rilevazione annuale del commercio su aree pubbliche ...	94
<b>CAPO VI - PRESCRIZIONI E DIVIETI .....</b>	<b>95</b>
Articolo 31) - Prescrizioni per gli operatori del commercio su aree pubbliche .....	95
Articolo 32) - Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche .....	96
<b>CAPO VII - SANZIONI, NORME DI RINVIO .....</b>	<b>96</b>
Articolo 33) - Sanzioni.....	96
Articolo 34) - Revoca, decadenza e sospensione delle Autorizzazioni ..	97
Articolo 35) Norme di rinvio e finali .....	97

## **TITOLO I**

### **NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE**

#### **CAPO I. NORME GENERALI**

##### **Articolo 1. - Contenuto e Validità.**

Il presente Regolamento contiene i criteri e gli indirizzi del Comune di Somma Vesuviana in materia di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge della Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1.

Il provvedimento ha validità fino all'approvazione di una nuova determinazione comunale.

##### **Articolo 2. - Finalità.**

La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane.
- la tutela delle risorse formali della Città, ambientali e storiche, valorizzandone i caratteri specifici, in rapporto allo svolgimento delle attività commerciali.

### Articolo 3. - Definizioni ed ambito di applicazione.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1, il presente Regolamento recepisce le seguenti definizioni:

- a. **COMMERCIO ALL'INGROSSO:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 114/98)
- b. **COMMERCIO AL DETTAGLIO:** attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale; (art. 4, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 114/98);
- c. **ESERCIZIO COMMERCIALE:** è il luogo o lo spazio



complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile;

- d. **SUPERFICIE DI VENDITA** di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi locali di lavorazione, uffici e servizi, (art 4 comma 1, lett. c) D.Lgs. n 114/98);
- e. **ESERCIZIO DI VICINATO (V)**: esercizio commerciale avente superficie di vendita fino a 250 mq. (art 4 comma 1, lett. d) D.Lgs n 114/98);
- f. **ESERCIZIO DI VICINATO SPECIALE Vs**: esercizi commerciali che trattano merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia. In essi la superficie di vendita è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva;
- g. **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**: sono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 2.500 metri quadrati;
- h. **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** sono gli esercizi superiori ai limiti di cui al punto precedente;
- i. **CENTRI COMMERCIALI** sono una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una

struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

**j. Le strutture commerciali di media e grande dimensione sono classificate come segue:**

1. **M1 A/M** - medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti, aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1 500 mq;
2. **M1 E** - medie strutture inferiori, per prodotti extra alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1 500 mq;
3. **M2 A/M** - medie strutture superiori anche in forma di Centro Commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq;
4. **M2 E** - medie strutture superiori, anche in forma di Centro Commerciale, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq;
5. **G1 A/M** - Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
6. **G1 E** - Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
7. **G2 CQ** - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq di vendita;

8. **G2 CI** - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq;
  9. **G2 CS** - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq, fino ad un massimo di 25.000 mq;
  10. **G ACP** - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi;
- k. per “**Aree commerciali spontanee**” l’aggregazione spontanea di esercizi commerciali lungo assi stradali e piazze con l’effetto di determinare fattori di attrazione cumulativa;
  - l. per “**Centro commerciale naturale**” i luoghi e gli spazi aperti o coperti (vie, piazze, porticati, gallerie, aree mercatali) ubicati all’interno di un centro urbano, specificamente caratterizzati dall’offerta commerciale ivi insediata, e resi funzionali da un programma unitario di promozione commerciale e di gestione dei servizi.

Il settore merceologico alimentare comprende tutti i prodotti alimentari già compresi nelle tabelle merceologiche I-II-III-IV-V-VI-VII previste dalla Legge n. 426/71, abrogata.

Il settore non alimentare comprende tutti i prodotti non alimentari compresi nelle tabelle merceologiche IX-X-XI-XII-XIII-XIV previste dalla Legge n.

426/71, abrogata.

Il settore misto comprende i due precedenti settori merceologici e consente la possibilità di vendere sia prodotti alimentari che prodotti non alimentari, nei limiti dimensionali previsti per gli esercizi di vicinato e della superficie autorizzata nel caso di medie strutture di vendita.

I titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'abrogata disciplina del commercio hanno diritto a porre in vendita, senza alcuna formalità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutti i prodotti del settore merceologico di appartenenza. In caso di possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita sia di prodotti alimentari che non alimentari, possono vendere l'intera gamma dei due settori merceologici, nei limiti dimensionali previsti per gli esercizi di vicinato e della superficie autorizzata nel caso di medie strutture di vendita.

La presente normativa di attuazione non si applica:

- a. **ai farmacisti e ai direttori di farmacie** delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b. **ai titolari di rivendite di generi di monopolio** qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c. **alle associazioni dei produttori ortofrutticoli** costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

- d. **ai produttori agricoli**, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e. **alle vendite di carburanti** nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
- f. **agli artigiani** iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g. **ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori**, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h. **a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte**, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

- i. **alla vendita dei beni del fallimento** effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- j. **all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori**, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- k. **agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o Enti territoriali** che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Ai sensi dell'art. 2 della LR. n. 1/2000:

- Nei Centri Commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita;
- Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs n° 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:
  - macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
  - materiale elettrico,
  - colori o vernici, carte da parati;
  - ferramenta e utensileria;
  - articoli per gli impianti idraulici e gas ed igienici;
  - articoli per riscaldamento;

- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

#### Articolo 4. - Area Funzionale.

Il Comune di Somma Vesuviana, nell'ambito della ripartizione del territorio regionale, appartiene all'Area funzionale sovracomunale omogenea n. 3 (Area Nolano - Vesuviana), configurabile come unico bacino di utenza, ed alla Classe 2 (Comuni con popolazione compresa tra 30001 e 50000 abitanti).

#### Articolo 5. - Territorio di applicazione e validità.

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed entrano in vigore, trascorsi 90 giorni dalla ricezione in Regione della delibera consiliare di adozione dello strumento, alla data di pubblicazione sul B.U.R.C., da parte della Regione Campania, del visto di conformità; esso ha validità sino alla data in cui sarà approvato un nuovo Regolamento.

Le norme riguardanti zone commerciali non compatibili con le destinazioni d'uso del suolo stabilite nel PRG, saranno pienamente operanti solo a seguito dell'approvazione di variante (generale o puntuale), da parte degli enti competenti.

In caso di accertata necessità, il Consiglio Comunale potrà apportare

modifiche al presente Regolamento, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

L'intero territorio comunale viene suddiviso in 9 zone, come indicato nella **Planimetria generale con localizzazione delle previsioni commerciali (Tav. P1)**, costituente parte integrante del presente Regolamento:

zona commerciale n. 1 (**COM1/A**): comprende le aree più antiche della città, di particolare pregio storico-ambientale in cui è prevalente il servizio commerciale di prossimità: è inclusiva del Centro Storico della Città;

zona commerciale n. 2 (**COM1**): comprende le aree urbanizzate del territorio comunale, compatibili con gli esercizi di vicinato;

zona commerciale n. 3 (**COM2**): comprende le aree di compatibilità per le medie strutture di vendita del tipo M1;

zona commerciale n. 4 (**C1**): comprende le aree di compatibilità con gli esercizi di vicinato in edifici esistenti, in corrispondenza di aree urbanizzate, ricadenti in zone territoriali omogenee diverse del PRG non compatibili dal punto di vista urbanistico;

zona commerciale n. 5 (**C1/A**): comprende le aree di compatibilità con gli esercizi di vicinato, in corrispondenza delle emergenze rurali esistenti (masserie), situate in zona territoriale omogenea E del PRG e pertanto urbanisticamente non compatibili;

zona commerciale n. 6 (**C2**): comprende le aree di compatibilità per l'insediamento delle medie strutture di vendita del tipo M1, non compatibili col PRG vigente in quanto ricadenti in zona territoriale omogenea E;

zona commerciale n. 7 (**C3**): comprende le aree di compatibilità per le grandi e le medie strutture, non compatibili col PRG vigente in quanto



ricadenti in zona territoriale omogenea E;

zona commerciale n. 8 (C4): comprende le aree di compatibilità con l'insediamento di mercati fissi e/o periodici e ricadenti in zone territoriali omogenee diverse del PRG non compatibili urbanisticamente;

zona n. 9: comprende le rimanenti parti del territorio.

### Articolo 6. - Norme per le Zone commerciali.

Nelle zone espressamente dichiarate compatibili sarà possibile l'insediamento di medie strutture di vendita in numero di:

- 10 del tipo M1 con limite di superficie di vendita di 1500 mq: esse saranno in numero di 5 del tipo M1 A/M ed in numero di 5 del tipo M1 E.

Nella zona di compatibilità (C3) sarà possibile l'insediamento di una grande struttura di vendita del tipo G ACP (Centri commerciali costituiti da aggregazioni polifunzionali)

**ZONA COM1/A – CENTRO STORICO ED ASSI VIARI DI PREGIO:** compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti entro il limite di 100 mq di superficie di vendita. In esse è possibile il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, consentendo il conseguente incremento di cubatura, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza ed al fine di collocarvi attività commerciali. I locali commerciali in deroga al Regolamento Edilizio Comunale vigente, potranno avere altezza libera di m 2,70. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura di colore marrone.

**ZONA COM1:** compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti entro il limite di 250 mq di superficie di vendita. In esse è possibile il recupero dell'edificato esistente in cui impiantare attività commerciali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. E' consentito l'insediamento di medie strutture di vendita esclusivamente del tipo **M1** e solo in edifici esistenti dismessi da attività industriali e/o ospitanti attività artigianali moleste od insalubri da delocalizzare. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 15 della L.R. 1/2000. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura di colore rosa.

**ZONA COM2:** compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti. In tale zona sarà possibile l'insediamento di medie strutture di vendita del tipo M1. Essa è rappresentata in planimetria con campitura di colore giallo.

**AREA C1: ZONE AGRICOLE URBANIZZATE** comprende nuclei residenziali sparsi, immobili industriali dismessi, costruzioni con attività da delocalizzare. È compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti, secondo quanto normato nel successivo articolo 8. È comunque consentito l'insediamento di medie strutture di vendita esclusivamente del tipo **M1** e solo in edifici esistenti dismessi da attività industriali e/o ospitanti attività artigianali moleste od insalubri da delocalizzare. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 15 della L.R. 1/2000. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura a bande nere inclinate di 45 gradi sull'orizzontale.

**AREA C1/A: AGRICOLA-MASSERIE** comprende antichi edifici residenziali isolati, costituenti emergenze rurali di rilevanza storico-architettonica. In tali zone è possibile l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e/o l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti entro il limite

di 100 mq di superficie di vendita. I locali commerciali in deroga al Regolamento Edilizio Comunale vigente, potranno avere altezza libera di m 2,70. Tali zone seguono la disciplina contenuta nel successivo articolo 9. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura a maglia triangolare di colore nero ed orientamento orizzontale.

**AREA C2: ZONE AGRICOLE PARZIALMENTE URBANIZZATE** comprende nuclei residenziali sparsi, immobili industriali dismessi, costruzioni con attività da delocalizzare. È compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti. In tale zona sarà possibile l'insediamento di medie strutture di vendita del tipo M1 secondo la disciplina di cui all'articolo 10. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura a maglia quadrata di colore nero con inclinazione di 45 gradi sull'orizzontale.

**AREA C3: ZONE AGRICOLE NON URBANIZZATE** comprende immobili industriali dismessi e cave di sabbia dismesse, costruzioni con attività da delocalizzare. È compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti. In tale zona sarà possibile l'insediamento di medie strutture di vendita del tipo M1. Altresì sarà compatibile con l'insediamento delle grandi strutture di vendita. Segue la disciplina di cui all'articolo 11. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura a bande orizzontali di colore nero.

**AREA C4: ZONE MERCATALI** comprende aree del piano regolatore in parte già destinate ad attrezzature. È compatibile con l'insediamento di nuove aree mercatali. Segue la disciplina di cui all'articolo 12. Tale zona è rappresentata in planimetria con campitura a maglia esagonale di colore nero ed orientamento orizzontale.

## Articolo 7. - Norme di carattere urbanistico ed edilizio.

Il rilascio di un permesso di costruire, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale, se prevista e nelle aree a vincolo e/o a tutela è sottoposto ai pareri preventivi e vincolanti degli enti competenti.

Urbanisticamente l'apertura di esercizi di vicinato è consentita nelle Zone Territoriali Omogenee di Piano Regolatore Generale (PRG) di tipo A (Centro storico), di tipo B e C (zone residenziali), D (aree produttive).

L'apertura di medie strutture di vendita del tipo M1 è consentita nelle Zone Territoriali Omogenee di Piano Regolatore Generale (PRG), di tipo D (aree produttive) e, per accorpamento od ampliamento nelle zone di tipo B e C (zone residenziali)

In deroga alle norme del PRG, il presente SIAD recepisce quanto previsto all'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003 e pertanto in tutto il territorio comunale è consentito l'apertura di nuovi esercizi commerciali a seguito di mutamento di destinazione d'uso degli immobili residenziali e limitatamente all'insediamento di esercizi di vicinato.

Con riferimento alla zonizzazione di tipo commerciale effettuata nella **Tavola P1** (Planimetria generale con localizzazione delle previsioni commerciali), del presente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD), integrativa ai fini commerciali di quella del vigente Piano Regolatore Generale, l'apertura degli esercizi di cui ai precedenti commi è consentita secondo la disciplina di cui all'articolo 6, nelle aree C1/A, C1, C2, C3, comprendenti anche zone E, F, G ed H del PRG così come individuate nella **Tavola P2** (Planimetria con stralcio delle aree non compatibili con le previsioni del PRG vigente soggetto a procedura di

variante al PRG), del presente strumento, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti.

In deroga alle specifiche norme del PRG, nelle Aree individuate dal presente strumento e non compatibili con la disciplina urbanistica comunale vigente di cui alla **Tavola P2** di SIAD, a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte dell'Autorità competente, è consentito il mantenimento degli esercizi esistenti purché siano rispettate, tassativamente, tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa:

- a. gli esercizi siano forniti di regolare e legittimo titolo all'esercizio dell'attività rilasciato e/o acquisito precedentemente all'11/01/2000, data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2000;
- b. i locali ove tali esercizi sono ubicati siano in possesso di conformità urbanistico - edilizia, di destinazione d'uso e di agibilità o ne sia possibile la regolarizzazione a seguito dell'approvazione della variante urbanistica di cui al comma precedente;
- c. gli esercizi non siano ubicati in immobili costruiti o modificati abusivamente, privi di concessione edilizia o in difformità totale o parziale dall'eventuale provvedimento edilizio rilasciato, in quanto privi della necessaria conformità urbanistica e/o edilizia e della conseguente conforme destinazione d'uso e agibilità.;
- d. ove l'immobile sia oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge n.47/'85 o della legge n.724/'94 o Legge 326/'03 e a tale istanza non sia stata ancora data definizione, non deve essersi formato alcun provvedimento automatico di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto. In tal caso è consentito il mantenimento provvisorio dell'esercizio fino alla definitiva pronuncia dell'Amministrazione comunale sulla pratica di

condono o fino alla avvenuta formazione dell'automatico provvedimento di silenzio assenso/rifiuto. Tale situazione provvisoria viene ammessa esclusivamente nell'interesse del titolare dell'esercizio e non costituisce titolo per accampare pretese di alcun genere.

Per gli esercizi di cui al precedente comma è necessario provvedere alla regolarizzazione formale in sanatoria, senza l'esecuzione di nuove opere, della parte urbanistico-edilizia conseguente all'approvazione della variante normativa per il mantenimento degli esercizi esistenti. Per la specifica destinazione delle aree interessate non è consentito per detti esercizi il trasferimento di sede e/o l'ampliamento della superficie di vendita.

L'Ufficio Attività Produttive provvede nel termine di 180 giorni dall'approvazione della variante all'accertamento del possesso dei requisiti da parte degli esercizi di vicinato interessati, con riferimento alla vigente normativa nazionale, regionale e alle norme di cui al presente Regolamento. In particolare provvede ad accertarne la conformità urbanistico edilizia, di destinazione d'uso e di agibilità, di rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria e di ogni altra normativa eventualmente interessante la tipologia dell'esercizio, all'uopo richiedendo ogni utile documentazione e/o autocertificazione necessaria. Per quanto riguarda la conformità urbanistico edilizia e di destinazione d'uso deve richiedere, tra l'altro, al titolare dell'esercizio:

- la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- il certificato catastale storico che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare e la sua destinazione originaria;
- copia dei provvedimenti urbanistico-edilizi autorizzativi (Concessione

edilizia, autorizzazione edilizia, DIA, abitabilità/usabilità e conseguente destinazione d'uso autorizzata, agibilità, istanza condono) o gli estremi degli stessi.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui sopra l'Ufficio Attività Produttive deve procedere alla verifica della documentazione e delle autocertificazioni prodotte. A tale scopo l'Ufficio richiede:

- al soggetto interessato, eventualmente, l'integrazione della comunicazione, se incompleta;
- ad altri Enti comunque competenti (ASL, VV.F., Consorzio ASI, Ente Parco...), gli accertamenti di competenza e ogni notizia utile;
- agli altri Uffici comunali (Polizia Urbana, Annona, Ufficio Tecnico) il controllo della documentazione e delle dichiarazioni effettuate sulle materie di competenza dello stesso.

Entro i successivi 30 giorni l'Ufficio Attività Produttive deve notificare i motivi che, eventualmente, ostino al mantenimento dell'esercizio.

E' fatto salvo l'eventuale successivo provvedimento di chiusura nell'ipotesi di riscontro negativo di autocertificazioni.

#### Articolo 8. - Norme specifiche per l'area C1.

Nelle zone individuate come **AREA C1** è consentito, negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato in seguito al mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003. Le nuove aperture dovranno rispettare il limite di superficie di vendita

di 250 metri quadrati.

Per gli edifici o parte di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato con limite superiore di superficie di vendita di 250 metri quadrati. I nuovi esercizi saranno autorizzati nel rispetto di tutto quanto previsto al capo II del presente Regolamento.

Per gli edifici esistenti a destinazione d'uso industriale e/o artigianale che siano stati dismessi e/o sede di attività moleste od insalubri, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà consentito l'insediamento di medie strutture di vendita esclusivamente del tipo M1 nel rispetto del limite di superficie di vendita di 400 mq, purchè i contenitori siano dotati di leggittimità urbanistica. I nuovi esercizi saranno autorizzati nel rispetto di tutto quanto previsto al capo III del presente Regolamento.

#### Articolo 9. - Norme specifiche per l'area C1/A.

Nelle zone individuate come AREA C1/A è consentito, negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato in seguito al mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003.

Le nuove aperture dovranno rispettare il limite di superficie di vendita di 100 metri quadrati.

Per gli edifici o parte di essi con destinazione d'uso diversa da quella



residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato nei limiti dimensionali di cui al comma precedente.

In tali zone è possibile il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, consentendo il conseguente incremento di cubatura, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza ed al fine di collocarvi attività commerciali. I locali commerciali in deroga al Regolamento Edilizio Comunale vigente, potranno avere altezza libera di m 2,70.

I nuovi esercizi saranno autorizzati nel rispetto di tutto quanto previsto al capo II ed al Capo IV del presente Regolamento.

#### **Articolo 10. - Norme specifiche per l'area C2.**

Nelle zone individuate come **AREA C2** è consentito, negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato in seguito al mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003. Le nuove aperture dovranno rispettare il limite di superficie di vendita di 250 metri quadrati.

Per gli edifici o parte di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e di strutture di vendita del tipo M1, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 6 del presente Regolamento, purché la superficie di vendita non ecceda i 400 mq.

Nel caso di trasformazione edilizia, per adattamento alle nuove funzionalità,

dovranno essere conseguite le necessarie autorizzazioni secondo le norme e le procedure urbanistiche ed edilizie vigenti nel comune, eventualmente ricorrendo alle procedure di cui al successivo art. 34.

I nuovi esercizi saranno autorizzati nel rispetto di tutto quanto previsto al capo III del presente Regolamento di Attuazione.

### Articolo 11. - Norme specifiche per l'area C3.

Nelle zone individuate come AREA **C3** è consentito, negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato in seguito al mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003.

Per gli edifici o parte di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato e di strutture di vendita del tipo M1, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Le aree sono altresì compatibili con la localizzazione di grandi strutture di vendita del tipo e del numero di cui all'art. 6. La realizzazione sarà possibile secondo quanto disposto agli articoli 8 ed 11 della L.R. n. 1/2000, così come richiamati al successivo Capo III.

### Articolo 12. - Norme specifiche per l'area C4.

Nelle zone individuate come AREA **C4** è consentito l'insediamento di un mercato settimanale e di un mercato giornaliero in sede fissa per i prodotti

ortofrutticoli rispondente alla logica della filiera corta in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti

## CAPO II. ESERCIZI DI VICINATO

### Articolo 13. - Esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino a mq. 250 di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima della data di apertura, trasferimento o ampliamento, nel rispetto delle norme in materia di destinazione d'uso, igienico-sanitaria ed altre applicabili.

La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

La comunicazione di cui al precedente comma, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi necessari, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta.

In caso di trasferimento l'esercente può continuare l'attività nel precedente locale sino alla data del trasferimento stesso.

La comunicazione al Comune deve essere fatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica vigente al momento della domanda predisposta dalla

Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali ed approvata ai sensi del D.Lgs. n. 114/98, art. 10 comma 5, modello Com.1, disponibile in copia presso gli uffici comunali preposti.

La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente respinta ed archiviata direttamente dandone comunicazione all'interessato.

Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita.

Nella comunicazione di cui al comma precedente il soggetto interessato dichiara :

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e le norme del presente Regolamento;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione :

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena

detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VIII del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517c.p., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

#### Articolo 14. - Procedure di controllo e verifica delle comunicazioni degli esercizi di vicinato

A seguito della presentazione o ricevimento delle comunicazioni per gli esercizi di vicinato di cui al precedente articolo, il Dirigente responsabile della struttura comunale assegnataria del procedimento (o il Responsabile del procedimento, qualora diverso dal precedente e a ciò specificamente incaricato) procede alla formale comunicazione di avvio del procedimento e alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.

Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

A tal fine, ove necessario e a semplice richiesta del Responsabile del procedimento, i firmatari della comunicazione dovranno esibire:

- a) la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- b) il certificato e la planimetria catastale che consentano di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di essa
- c) il certificato e la planimetria catastale storici che consentano di verificare la conformità dell'attuale consistenza e destinazione dell'unità immobiliare con quella dell'epoca di realizzazione o con quella dell'insorgenza dell'obbligo di concessione/autorizzazione edilizia, non essendo consentite attivazioni di esercizi commerciali in locali non aventi conforme destinazione d'uso edilizia, né attivazione di insediamenti commerciali su aree non aventi conforme destinazione d'uso urbanistica .

Il responsabile del procedimento deve, entro trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, procedere alla verifica dell'autocertificazione prodotta. A tale scopo richiede immediatamente agli altri Enti istituzionalmente competenti gli accertamenti e ogni altra notizia utile alla verifica di quanto dichiarato; agli Uffici interni competenti, per le materie non di propria attribuzione, il controllo delle dichiarazioni effettuate sulle materie stesse; al soggetto interessato l'invio della documentazione prevista al comma precedente e ogni altra integrazione della comunicazione, se incompleta.

Entro lo stesso termine l'Ufficio Responsabile del procedimento deve notificare i motivi che, eventualmente, ostino all'apertura dell'esercizio.

Trascorso tale termine senza alcuna notificazione il richiedente è titolato all'esercizio dell'attività. E' fatto salvo l'eventuale successivo provvedimento di chiusura nell'ipotesi di riscontro negativo dell'autocertificazione.

In ogni caso, prima dell'apertura, il richiedente deve ritirare copia della comunicazione e conservarla nell'esercizio.

Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività. I termini decorrono nuovamente per intero dal ricevimento di nuova, regolare e completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d'istruttoria e degli altri eventualmente previsti.

L'Ufficio assegnatario del procedimento adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli esemplificativi.

Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.

La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio

dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.

Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dalle leggi vigenti e dal regolamento comunale in materia.

#### Articolo 15. - Inapplicabilità della procedura di semplice comunicazione

La semplice comunicazione non è consentita se l'insediamento dell'esercizio è previsto in una struttura che necessita d'interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, cambi di destinazione d'uso con opere o anche cambi di destinazione d'uso senza opere in zona agricola. In questo caso è necessario inoltrare l'istanza dovuta, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio vigente, così come integrato o modificato da leggi e disposizioni intervenute successivamente alla sua approvazione, allo Sportello Unico (o, nel caso che il Responsabile dello Sportello non sia ancora stato nominato, all'Ufficio del Dirigente responsabile), unitamente alla comunicazione contenente la dichiarazione prevista in precedenza, senza l'autocertificazione della conformità urbanistico edilizia.

I progetti sono valutati considerando il rispetto delle norme edilizie previste negli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Nelle zone a vincolo od a tutela a valle dell'acquisizione dei pareri degli enti competenti al controllo del vincolo.



Il procedimento autorizzatorio si svolge nell'ambito dell'attività dello Sportello Unico e di quanto previsto dal DPR n. 447 del 20 ottobre 1998 e sue modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento finale è unico e contiene sia la concessione od autorizzazione edilizia che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale. L'atto è firmato dal Responsabile dello Sportello Unico ed inviato immediatamente all'Ufficio responsabile del procedimento commerciale, ove diverso dallo Sportello Unico. L'effettivo esercizio dell'attività può essere effettuato, in ogni caso, ad ultimazione dei lavori e dopo la procedura di collaudo di cui all'articolo 9 del DPR 447/98 e il rilascio del certificato di abitabilità/usabilità previsto dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

#### **Articolo 16. - Esercizi di vicinato speciali**

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

Non sono consentite nuovi insediamenti di esercizi di vicinato speciale nelle zone COM1/A e C1/A.

Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione delle vendite dei prodotti indicati.

Il limite massimo della superficie espositiva, nella zona commerciale C3, è fissato in mq 5.000.

Nelle zone commerciali COM1, C1, la somma della superficie di vendita e della superficie espositiva di tali esercizi non potrà superare i 1.500 mq,

mentre nelle zone COM2 e C2 tale valore è fissato in 2.500 mq.

Richieste di ampliamento merceologico, e/o di superficie oltre il limite stabilito dal comune (250 mq), vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

### Articolo 17. - Aree a parcheggio

Gli esercizi di vicinato possono essere attivati e trasferiti su tutto il territorio comunale senza alcun obbligo di disporre di aree a parcheggio.

In tutto il territorio comunale gli esercizi di vicinato speciale devono disporre di una dotazione di aree a parcheggio nella misura di 0,5 mq per mq di superficie espositiva.

La disponibilità delle aree a parcheggio previste nel presente articolo è requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse, o parte di esse, costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione.

Le aree di parcheggio devono essere contigue alla struttura.

Le aree di parcheggio devono essere delimitate, sui lati liberi, da alberature e siepi di colture mediterranee, allo scopo di ridurre l'inquinamento acustico e l'impatto visivo.

In ogni caso, il 5% della superficie di parcheggio dovrà essere adeguatamente piantumata.

## CAPO III. MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

### Articolo 18. - Medie strutture di vendita

La validità delle autorizzazioni già rilasciate a medie strutture è confermata anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Le medie strutture di vendita, nel rispetto delle norme urbanistiche e delle norme igienico-sanitarie, nonché del presente Regolamento, sono autorizzabili secondo i seguenti criteri ed indirizzi:

1. Le aree ed i locali per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso della prescritta destinazione d'uso ed agibilità e devono essere comprese nelle Zone Commerciali **COM2 e/o C2 e/o C3**. Nelle zone individuate come **COM1 e C1** è consentito l'insediamento di medie strutture di vendita secondo la disciplina di zona di cui ai precedenti articoli 6 ed 8.
2. Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 o n.724 del 1994;
3. Gli insediamenti devono essere ubicati in prossimità di strade statali, regionali, provinciali e strade urbane di quartiere, così come definite nel Nuovo codice della strada, con modalità che non costituiscano comunque intralcio e non impediscano le esperienze di pedonalizzazione.

Nel periodo di validità del presente Regolamento, in aggiunta a quelle esistenti, potranno essere attivate medie strutture di vendita nelle seguenti

quantità, distintamente per tipologia di cui all'art. 2 della L.R. n. 1/2000:

TIPO	DESCRIZIONE	ZONE	N.
<b>M1 A/M</b>	medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq	<b>COM1 COM2</b>	<b>5</b>
<b>M1 E</b>	medie strutture inferiori, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq	<b>C1 C2 C3</b>	<b>5</b>

Tabella 1

### Articolo 19. - Aree a parcheggio.

In tutto il territorio comunale le medie o grandi strutture di vendita devono disporre di una dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 1/2000:

Superficie a parcheggio per 1 mq. di superficie di vendita:

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO	Mq.
M1 A/M	0,8
M1 E	0,8

Tabella 2

La disponibilità delle aree a parcheggio previste nel presente articolo è requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse, o parte di esse, costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione.

Le aree di parcheggio devono essere contigue alla struttura.

Le aree di parcheggio devono essere delimitate, sui lati liberi, da alberature e siepi di colture mediterranee, allo scopo di ridurre l'inquinamento acustico e l'impatto visivo.

In ogni caso, il 5% della superficie di parcheggio dovrà essere adeguatamente piantumata.

### Articolo 20. - Deroghe alle norme relative ai parcheggi

In caso di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura già operante alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2000, per effetto di accorpamento o di concentrazione di più esercizi in uno preesistente, le norme relative alle aree a parcheggio si applicano limitatamente alla superficie di vendita aggiuntiva.

In caso di accorpamento o di concentrazione di esercizi di vicinato, già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in uno preesistente, le aree a parcheggio si applicano con riferimento alla superficie di vendita eccedente mq. 250.

Per accorpamento si intende il trasferimento di sede di uno o più esercizi nei locali di un esercizio già in attività.

### Articolo 21. - Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita

Dalla data di approvazione definitiva del presente Regolamento è possibile presentare domanda di autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento di medie strutture di vendita. L'esame delle domande avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, come pervenute al protocollo comunale.

La domanda di autorizzazione all'apertura o all'ampliamento o trasferimento di una media struttura di vendita deve essere inoltrata al Sindaco a mezzo raccomandata o presentata al protocollo comunale, utilizzando la modulistica approvata ai sensi dell'art 10, comma 5 del D. Lgs. n. 114/98, dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali, fornita in copia dal Comune.

La domanda, oltre alla documentazione di cui al comma precedente deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- b) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare;
- c) Grafici illustrativi dell'inserimento urbanistico della nuova struttura;
- d) Planimetria di inserimento urbanistico, piante, comprensive di layout di vendita, prospetti e sezioni dell'immobile o della parte di immobile contenitore.
- e) Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.

## Articolo 22. - Procedure per il rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento, l'ufficio competente dà comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con il rilascio dell'autorizzazione o con provvedimento motivato di diniego.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del

procedimento provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla stessa, inviandone copia agli uffici competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, chiedendone riscontro in 20 giorni.

Il Responsabile del procedimento determina la chiusura dell'istruttoria entro i 60 giorni decorrenti dall'avviso di avvio del procedimento inviato al richiedente.

In caso di mancata risposta da parte del Comune entro 90 giorni l'istanza si intende accolta e l'esercizio potrà essere attivato nel rispetto delle norme in materia urbanistica, di destinazione d'uso, igienico-sanitaria, del presente Regolamento e di altre norme applicabili in materia.

L'esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, o dalla data di formazione del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fino ad un massimo di un anno. Il Comune può prorogare fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi nel caso di comprovata necessità.

Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia il termine inizia a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano state completate.

L'attivazione dell'esercizio deve essere comunicata al comune a mezzo lettera raccomandata o presentata all'ufficio competente entro la data di attivazione stessa. Contestualmente deve essere comprovata, da parte del richiedente, la disponibilità dei locali dell'esercizio.

E' sempre concessa, in deroga ai limiti numerici stabiliti nel presente Regolamento e nel rispetto delle norme applicabili l'autorizzazione al trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi preesistenti, delle strutture di vendita del tipo M1,

nelle zone commerciali COM2, C2, C3 del territorio comunale. Nella zona commerciale COM1/A, non sarà possibile l'insediamento di medie strutture di vendita.

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 1/2000, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. N. 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della L. 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 % della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per il valore di mq. 250 ciascuno, e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale;

Ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L.R. n. 1/2000, l'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. N. 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

a - l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi della L. n. 426/71;

b - l'ampliamento non superi mq 1.500 di superficie di vendita; e - la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o da accorpate.

Ai sensi dell'art. 15 comma 8 della L. R. 1/2000, è consentita l'apertura di più medie strutture di vendita ubicate in uno stesso immobile, che utilizzino separatamente accessi, ingressi, ed aree di parcheggio, nelle zone di compatibilità per medie e grandi strutture, definite dal presente Regolamento ed indicate con il colore giallo e verde nella cartografia allegata. L'afflusso dei consumatori può avvenire anche da un unico numero civico, purché



prima di entrare nel fabbricato i percorsi di accesso alle singole strutture siano separati, evitando la formazione di percorsi pedonali comuni al coperto. Le relative autorizzazioni amministrative sono rilasciate, nel rispetto del presente regolamento, a condizione che ciascun esercizio abbia una gestione autonoma e separata da quella degli altri esercizi.

### **Articolo 23. - Grandi strutture di vendita**

Nel Comune di Somma Vesuviana, per il periodo di validità del presente Regolamento, sono autorizzabili grandi strutture di vendita appartenenti esclusivamente alla tipologia GACP, localizzate nelle zone individuate nell'AREA C3, fermo restando il rispetto delle norme contenute nei successivi articoli e nella L.R. 1/2000.

La validità delle autorizzazioni già rilasciate è confermata anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

### **Articolo 24. - Insediamento delle grandi strutture di vendita**

Il comune di Somma Vesuviana è inquadrato nell'area sovracomunale omogenea n. 3 – area Nolano-Vesuviana, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 07/01/00 n. 1.

La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta alle direttive emanate dalla Regione Campania, al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.

Le autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita saranno rilasciate previa conferenza dei servizi secondo le procedure di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

## Articolo 25. - Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita

Le strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

### **c) Grande struttura di vendita G.ACP:**

c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini

c.2) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in numero di almeno 2

c.3 Servizi di pagamento bancomat

c.4 Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)

c.5 Agenzia di viaggi e turismo

c.6 Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq

c.7 Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

Per portatori di handicap devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

## Articolo 26. - Requisiti per i parcheggi

Le dimensioni previste per i parcheggi al servizio delle grandi strutture di vendita sono le seguenti, espresse in mq di superficie di parcheggio per 1 mq di superficie di vendita:

TIPOLOGIA	Mq.
G.ACP	2

Le aree destinate ai parcheggi in superficie dovranno essere intervallate da fasce alberate. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 10% del totale dell'area e dovranno corrispondere alle specie climatiche mediterranee. Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, attraverso sistemi non impermeabilizzanti.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

Nella zona dei parcheggi dovranno poi essere inserite una o più isole per i rifiuti di tutte le specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata.

Dovrà essere offerta al Comune la possibilità di utilizzare il parcheggio nei periodi di chiusura degli esercizi (serali, giorni festivi, eventuali periodi di ferie) per spettacoli, manifestazioni e fiere, ed eventualmente di inserire esperienze di commercio su aree pubbliche in forma contestuale sulle aree private connesse alla struttura o all'area di parcheggio, per recuperare le estese aree a parcheggio ad un uso pubblico e sociale esteso e qualificato.

La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

## Articolo 27. - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;
2. la compatibilità territoriale dell'insediamento nel presente strumento d'intervento;
3. l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
4. l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame.

Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso.

Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 o n.724 del 1994.

Gli insediamenti devono essere ubicati in prossimità di svincoli autostradali, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento, così definite ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285- -Nuovo codice della strada.

## Articolo 28. - Domanda di autorizzazione per le grandi strutture di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.

Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente mediante il Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria. Le domande devono essere corredate dalla documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli e dalla documentazione necessaria per la valutazione dell'intervento in 5 copie:

- A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- C) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- D) Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- E) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- F) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali ovvero planimetrie del locale esistente;
- G) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);

H) Impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;

I) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;

J) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

#### Articolo 29. - Procedure per il rilascio di autorizzazione per le grandi strutture di vendita

Il Responsabile del procedimento dà avviso al richiedente dell'avvio del procedimento e provvede a:

- a. Verificare la domanda e, nel caso di sua incompletezza, richiedere all'interessato le necessarie integrazioni con interruzione dei tempi del procedimento. Tali integrazioni dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di archiviazione della relativa pratica;
- b. Verificare la sussistenza dei requisiti minimi fissati dalla L.R. 07/01/00 n. 1 ed, in caso di insussistenza degli stessi, dichiarare l'inammissibilità della richiesta con comunicazione alla Provincia ed alla Regione;
- c. Inviare copia dell'intera documentazione pervenuta, ad istruttoria completata, alla Provincia ed alla Regione, accompagnata da una dettagliata relazione dell'Ufficio tecnico comunale che attesti la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione

fissate dal Piano di intervento comunale per l'apparato distributivo, nonché il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 07/01/00 n. 1;

- d. Fissare la data della conferenza dei servizi, previa intesa con la Regione e la Provincia;
- e. Rilasciare l'autorizzazione o comunicazione del diniego, secondo gli esiti della conferenza dei servizi;
- f. Espletare le funzioni di segretario della conferenza dei servizi.

Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98.

Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.

Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. Pertanto in ipotesi di voto negativo la decisione viene assunta a maggioranza, mentre il parere del rappresentante regionale negativo preclude agli altri componenti della Conferenza l'espressione del proprio voto.

Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte laddove contengano tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

Il rappresentante del Comune in seno alla Conferenza dei Servizi è un funzionario designato di volta in volta dal Sindaco.

Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, prevedendo priorità solo in attuazione della L.R. 07/01/00 n. 1:

- domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, con contestuale rinuncia ad autorizzazioni commerciali almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extralimentare;
- rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
- inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
- maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
- titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania
- impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
- vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari.
- centri commerciali formati per almeno l'80 per cento da aziende



commerciali preesistenti sul mercato

- centri commerciali non alimentari richiesti da almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle non alimentari.

Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio, per intero entro il termine di 24 mesi. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

### Articolo 30. - Correlazione del procedimento di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione o ristrutturazione di edifici preesistenti, e comunque in tutti i casi nei quali sia previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. In tal caso l'autorizzazione amministrativa è contenuta nell'atto urbanistico-edilizio ed i tempi di attivazione della struttura di vendita decorrono dal termine di ultimazione dei lavori in esso contenuto.

La domanda di autorizzazione o concessione edilizia, corredata da tutti i documenti previsti dal R.E. va inoltrata all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di

autorizzazione annonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'Industria, si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire.

Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico confermato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto annonario.

Copia della domanda va inviata, a cura del richiedente, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.

L'annullamento, la revoca o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione amministrativa.

### Articolo 31. - Ampliamento

L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è concessa qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, conteggiati per il valore di 250 mq ciascuno dell'area funzionale sovracomunale 3.
- b) l'ampliamento non superi i limiti massimali della tipologia stessa;
- c) la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.

## Articolo 32. - Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art.5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area.

## Articolo 33. - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il centro commerciale

Le autorizzazioni per l'apertura del centro commerciale sono disciplinate allo stesso modo di quelle della grande o media struttura, a seconda della dimensione del centro stesso.

Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività, se dichiarate interne al centro commerciale, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato al un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Possono essere richieste ed ottenute come atti autonomi, come atti ottenibili per volture parziali e/o temporanee o come specificazioni dell'atto originario.

E' vietata l'apertura di centri commerciali a formazione progressiva senza la relativa autorizzazione: potrà quindi, essere negata la seconda comunicazione relativa allo stesso numero civico o a numeri civici contigui nella medesima strada laddove si possa configurare l'inizio della formazione di un centro commerciale.

## Articolo 34. - Conferenza dei servizi.

Il Dirigente dell'ufficio preposto all'esame dell'istanza per il rilascio

dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una media o grande struttura di vendita, può indire una conferenza dei servizi finalizzata all'istruttoria e al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione amministrativa

Il ricorso alla conferenza dei servizi potrà effettuarsi in tutti i casi in cui si renda necessario per il rispetto dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

## CAPO IV. DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO

### Articolo 35. - Delimitazione del Centro Storico

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 07.01.2000 n. 1, la COM1/A include il Centro Storico del comune di Somma Vesuviana. Sono assoggettati alla stessa disciplina gli edifici rurali di particolare pregio architettonico-ambientale ricadenti in Area C1/A.

### Articolo 36. - Medie e grandi strutture di vendita

Nella zona COM1/A e nelle aree denominate AREA C1/A, non è consentito l'insediamento di medie e di grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.15 della L.R. n. 1/2000.

### Articolo 37. - Esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di 100 mq di un esercizio di vicinato nella COM1/A e C1/A sono

soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Dlgs. 114/98;
2. Di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
3. Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
4. Di essere in regola con le norme relative alle caratteristiche di mostre e vetrine di cui all'art. 40 delle presenti norme.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) Stralcio planimetrico della tavola in scala da 1:5.000 dell'allegato grafico alle presenti norme, con individuazione dell'immobile;
- b) Pianta in scala da 1:100 dei locali dell'esercizio;
- c) Documentazione fotografica nel formato minimo di 9 x 12 cm. relativa al prospetto esterno dell'esercizio costituita da almeno 4 fotografie con i seguenti punti di vista:
  - a. Laterale destro;
  - b. Laterale sinistro;
  - c. Frontale;
  - d. Frontale comprensiva della parte alta dell'edificio.

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

### Articolo 38. - Inserimento Ambientale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lettera c) del D.lgs. 31.3.1998 n. 114, e dell'art. 16 comma 3 lettera 6) della L.R. Campania 07/01/2000 n. 1, nella COM1/A e C1/A del comune di Somma Vesuviana, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, saranno accettati dal comune sulla base di specifica valutazione circa il rispetto delle norme di cui al successivo art 40 inerente l'inserimento ambientale dell'arredo esterno del nuovo esercizio.

Non saranno accettate comunicazioni di nuove aperture, nelle strade di cui alla tabella 4, per esercizi con la seguente caratterizzazione merceologica:

- a) automobili;
- b) legnami e materiali per l'edilizia.
- c) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- d) combustibili.

### Articolo 39. - Norme Edilizie e Criteri di accessibilità

I nuovi esercizi , nella COM1/A nella C1/A, da ubicarsi in locali al di sotto del livello stradale o al primo piano, fermo restando il rispetto delle norme sulla destinazione d'uso, potranno avere altezza interna libera di metri 2,70

in deroga al Regolamento Edilizio Comunale. Dovranno inoltre dotarsi di rampe d'accesso od ascensori al fine di eliminare le barriere architettoniche.

#### Articolo 40. - Norme per l'arredo commerciale urbano

Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici e la qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente, l'apertura, il trasferimento da altra zona di esercizi di vicinato ed il subingresso in esercizi esistenti nella COM1/A nella C1/A, è subordinato al rispetto delle norme relative alle caratteristiche morfologiche di insegne e vetrine e degli elementi di arredo esterno di cui ai seguenti articoli.

L'aspetto esteriore degli esercizi commerciali non deve mai interferire con i caratteri architettonici degli edifici in cui l'esercizio è inserito, compromettendone la riconoscibilità. Dovrà sempre rispondere ai seguenti criteri minimi:

a) **Vani d'accesso:**

- I vani d'accesso ai negozi devono essere conservati o ripristinati nelle dimensioni e forme originarie;
- Il paramento murario attiguo al vano d'accesso dell'esercizio non potrà essere trattato con rivestimenti o colori estranei all'edificio ed al contesto urbano;
- Le cornici in pietra dei vani d'accesso non dovranno essere colorate.

b) **Vetrine.**

- Le vetrine interne dovranno essere arretrate almeno di 10 centimetri dal filo murario del vano in modo da non interferire con eventuali cornici in pietra o di intonaco a forte spessore;
- Le vetrine esterne potranno essere realizzate soltanto di tipo mobile, su portelloni o comunque su supporto proprio in modo da non intaccare i

paramenti murari.

c) **Insegne.**

- Le insegne di norma dovranno essere interne al vano d'accesso: sono ammissibili insegne esterne fissate ai pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale;
- L'illuminazione delle insegne dovrà essere di tipo indiretto. Non sono consentite insegne a plafone luminoso: sono consentite insegne a filamento di neon;
- Sono consentite insegne a caratteri singoli, retroilluminati, di modeste dimensioni, fissate ai pieni murari;
- Le insegne a bandiera sono consentite solo per farmacie e tabaccherie.

d) **Tende.**

- Le tende ed i bracci di sostegno dovranno essere contenute entro i vani. Particolare attenzione dovrà attribuirsi ai colori che dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato.

e) **Pensiline.**

- Le pensiline e le cornici, di nuovo impianto e sporgenti dai paramenti murari, non sono mai consentiti. Sono consentiti sporti minimi sulle insegne a supporto di apparecchi per illuminazione indiretta.

f) **Impianti.**

- I terminali degli impianti di condizionamento dovranno essere contenuti all'interno dei vani e opportunamente occultati con sistemi grigliati.

g) **Chiusure.**

- Sono consentiti sistemi di chiusura ad ante, serrande verticali, cancelli retrattili orizzontali in ferro e/o legno. Verniciati in tinte scure,



preferibilmente nei colori grigio, blu, verde, bruno.

- Sono esclusi sistemi di chiusura in plastica ed alluminio.

Le norme di cui agli articoli precedenti non si applicano in caso di allestimenti relativi a progetti unitari di strada concordati e approvati dagli Uffici competenti.

#### Articolo 41. - Destinazione d'uso

Ai sensi dell'art.14, comma 2 della L.R. 07/01/00 n. 1, i locali ubicati al piano terra, con accesso diretto dalla strada, in edifici ubicati nelle strade delle zone commerciali COM1/A, C1/A che include il Centro Storico e le Masserie, con l'esclusione degli androni e dei vani scala di accesso alle residenze, sono sempre destinabili ad attività commerciali, fermo restando i requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

### CAPO V. CENTRI COMMERCIALI NATURALI

#### Articolo 42. - Definizione

Centri commerciali naturali, o spontanei, sono i luoghi e gli spazi aperti o coperti (vie, piazze, porticati, gallerie, aree mercatali) ubicati all'interno di un'area commerciale spontanea, specificamente caratterizzati dall'offerta commerciale ivi insediata, e resi funzionali da un programma unitario di promozione commerciale e di gestione dei servizi.

#### Articolo 43. - Attuazione dei centri commerciali naturali

L'Amministrazione comunale, d'intesa con le categorie commerciali, favorisce la costituzione di "Associazioni di Via" nelle "aree commerciali

*spontanee*”. La costituzione ed il mantenimento di un centro commerciale naturale, sono regolati da un’apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e il soggetto giuridico rappresentante gli operatori commerciali. Oggetto della suddetta convenzione sarà la disciplina delle nuove aperture, l’eventuale concessione d’aree per parcheggi, servizi e attrezzature a servizio del centro commerciale; la redazione ed attuazione di “progetti di strada” per la definizione di un’immagine unitaria delle devanture degli esercizi e dell’arredo urbano; l’attuazione d’iniziative d’interesse generale tese al conseguimento di una migliore funzionalità delle aree commerciali stesse con particolare riguardo al funzionamento del servizio di nettezza urbana, delle misure di sicurezza, all’individuazione delle aree e degli orari di carico e scarico, alla regolamentazione della sosta autoveicoli, alla regolamentazione delle forme pubblicitarie.

## CAPO VI. NORME SULLA VENDITA AL DETTAGLIO

### Articolo 44. - Orari dei negozi

Gli orari d’apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Fatto salvo quanto disposto al comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario d’apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, in ogni caso, il limite delle tredici ore giornaliere.

L’esercente è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio Attività produttive del Comune l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio ed

a renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

Il Comune di Somma Vesuviana, in applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 1/2000, è riconosciuto come Comune di rilevanza turistica, con periodo di massimo afflusso fissato dal 1° giugno al 30 settembre. In tale periodo gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Il Dirigente competente, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dall'Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali.

#### Articolo 45. - Disposizioni speciali

Le disposizioni dell'articolo 44 non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri;
- c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie;
- d) le rivendite di giornali;
- e) le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- f) gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da

giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente;

g) le sale cinematografiche.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Dirigente competente definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

Il Dirigente competente, per evitare difficoltà di approvvigionamento, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.

Il Dirigente può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

#### Articolo 46. - Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il

sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### Articolo 47. - Vendite straordinarie

Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

Durante il periodo in cui in un esercizio sono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Le merci oggetto di vendita straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste

comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

Le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta natura.

Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.

Le vendite straordinarie di cui ai commi precedenti, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione

#### Articolo 48. - Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. Della stessa deve essere fatta comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita con indicazione della data di inizio, dei motivi e della durata della vendita.

Tali vendite possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 13 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 6 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.

E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica deve essere corredata da una

dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

- a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
- b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
- c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
- d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi, dandone adeguata prova mediante la descrizione degli arredi da sostituire o la produzione di appositi preventivi.

Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato in sede di comunicazione e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell'intero periodo previsto dalla legislazione vigente, anche nel caso di indisponibilità della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.

#### Articolo 49. - Vendite di fine stagione

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di

moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo.

Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno a decorrere rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio.

Il Comune, d'intesa con la competente Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 2 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. Tali diversi periodi saranno definiti con motivata ordinanza dirigenziale.

#### Articolo 50. - Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali sono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita. Tali vendite possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici, e per periodi limitati, solo nei periodi dell'anno stabiliti. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.

Nelle vendite promozionali le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.

Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare, non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico



alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

Le vendite promozionali hanno una durata massima di quattro settimane.

### Articolo 51. - Vendite sottocosto

Per vendita sottocosto s'intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 114/1998.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 1 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

## CAPO VII. FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

### Articolo 52. - Tipologia delle forme speciali di vendita

La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente Regolamento.

Le forme speciali di vendita si suddividono in:

- a) Vendita in spacci interni;
- b) Vendita mediante apparecchi automatici;
- c) Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
- d) Vendita a domicilio.

### Articolo 53. - Comunicazione: efficacia, elementi, modalità

L'inizio, le variazioni (di superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o gestione), il trasferimento e la cessazione delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

La comunicazione, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi richiesti, secondo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, consente l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data di ricezione, eccetto i casi di subingresso senza modifiche, riduzione della superficie di vendita (per gli spacci interni) o di settore merceologico e cessazione, nei quali la comunicazione ha efficacia immediata, nella stessa data cioè di ricevimento.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Per ogni operazione deve essere presentata un'apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita per gli spacci interni.

La comunicazione deve essere predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- l'indicazione di tutti i dati richiesti;
- le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa.

In particolare relativamente al locale sede dell'esercizio deve essere dichiarato, autocertificandolo, il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso. Tale autocertificazione deve essere integrata con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente così come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione d'uso commerciale. Inoltre occorre indicare anche gli estremi dell'autorizzazione

sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa. Tali dati possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.

Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

Deve inoltre essere effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.

La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.

#### **Articolo 54. - Procedimenti di controllo e verifica – Atti ed effetti finali**

A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio Attività Produttive procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.

Ove la pratica risulti formalmente regolare e corretta, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n.403/1998 il responsabile del procedimento provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e dei dati indicati.

Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o completa per riscontrate

incompletezze, omissioni o incomprensibilità, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.

I termini per l'efficacia della comunicazione decorrono dal ricevimento della nuova regolare completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.

L'Amministrazione Comunale adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.

Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione. alla Camera di Commercio entro i trenta giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio della forma speciale di vendita.

Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione della forma speciale di vendita e cessazione dell'attività in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

## Articolo 55. - Spacci interni

Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:

- a) a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
- b) a favore di militari;
- c) a favore di soci di cooperative di consumo;
- d) a favore di aderenti a circoli privati;
- e) nelle scuole, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- f) negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- g) nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
- h) nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori (fatte salve le norme speciali di cui alla L. 14.01.1993 n° 4 e al D.M. 24.03.1997 n° 139)
- i) negli alberghi ed altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme speciali vigenti);
- j) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).

I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

La vendita in spacci interni è soggetta alla preventiva comunicazione di cui agli articoli precedenti nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

### Articolo 56. - Apparecchi automatici

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive del Comune.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma 1.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico è installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

### Articolo 57. - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Se l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel Comune di Somma Vesuviana, la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive dell'Ente.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma 1.

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e il settore merceologico.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (art.59), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.



## Articolo 58. - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

Se l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel Comune di Somma Vesuviana, la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive del Comune.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma 1. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 e il settore merceologico.

Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco al Comando di Polizia Municipale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13.

L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 13.

Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal

commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e Legge 17 agosto 2005, n. 173 , in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

### Articolo 59. - Propaganda a fini commerciali

L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 58.

### Articolo 60. - Norme di rinvio

Per quanto non compreso nella presente normativa, si rinvia al decreto legislativo 114/98 ed alla legge 1/2000 della Regione Campania.

Fatta salva ogni altra previsione di legge o regolamento, per le violazioni in materia di commercio si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Le sanzioni si applicano ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e l'autorità competente è il Dirigente incaricato.

Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti.

## TITOLO II

### NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

#### CAPO I. NORME GENERALI

##### Articolo 1) - Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:

- a) per “**commercio su aree pubbliche**”, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per “**aree pubbliche**”, le strade, le piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- c) per “**posteggio**”, la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per “**mercato**”, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi, e a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n.114/98, art.28, lett.a);

- e) per “**mercato straordinario**”, il mercato che viene effettuato nella stessa area e con gli stessi operatori in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario;
- f) per “**presenze in un mercato**”, il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- g) per “**posteggio riservato**”, il posteggio destinato ai produttori agricoli;
- h) per “**spunta**”, l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- i) per “**spuntista**”, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall’operatore in concessione o non ancora occupato;
- j) per “**attività stagionali**”, quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;
- k) per “**posteggio**”, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale, in forma singola oppure riuniti in mercato;
- l) per “**chiosco**”, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano

la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;

- m) per “**negozio mobile**”, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- n) per “**banchi temporanei**”, attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell’attività commerciale;
- o) per “**sagra**”, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso su aree pubbliche di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in giorni stabiliti, in occasione di ricorrenze, eventi e festività;
- p) per “**fiera**”, la manifestazione caratterizzata dalla promozione dell’attività produttiva e di allevamento, attraverso l’esposizione dei risultati della produzione stessa, nella quale un’eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla precipua finalità di promozione, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo n.117, comma primo, della Costituzione, e come tale non rientrante nella disciplina di cui alla normativa del commercio su suolo pubblico;
- q) per “**fiera-mercato**”, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d’arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
- r) per “**miglioria**”, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo

mercato o fiera , allo scopo di migliorarne la propria posizione;

- s) per “*autorizzazione di tipo A*”, l’atto amministrativo che abilita all’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo decennale di un posteggio nonché all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal comune sede del posteggio;
- t) per “*autorizzazione di tipo B*”, l’atto amministrativo che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente in forma itinerante, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

## Articolo 2) - Finalità.

Con il presente Regolamento il Comune di Somma Vesuviana persegue le seguenti finalità:

- garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori, in modo tale da garantire la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;
- assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l’esercizio dell’attività in forma itinerante, siano integrati con le altre forme distributive, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano;
- salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane;
- permettere l’ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure

semplificate.

### Articolo 3) - Norme generali.

Nel territorio di Somma Vesuviana, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi, dati in concessione per dieci anni;
- in forma itinerante, su aree espressamente determinate.

Il rilascio delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche avviene nei termini e nei modi stabiliti dalla Legge Regione Campania n.1/2000.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche di prodotti del settore alimentare abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività; tale eventuale abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche:

- a) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, 1° comma, del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6/5/1940 n.635 e successive modifiche e integrazioni;
- b) le armi (di cui è vietata anche l'esposizione);
- c) gli esplosivi (di cui è vietata anche l'esposizione);

d) gli oggetti preziosi (di cui è vietata anche l'esposizione).

## CAPO II. COMMERCIO SU POSTEGGI

### Articolo 4) - Individuazione di nuove aree per il commercio su posteggi.

In accordo con gli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, sono state stata individuate dal SIAD come evidenziato in **Tavola P1** (Planimetria generale con localizzazione delle previsioni commerciali), ed in Stralcio nella **Tavola P2** (Planimetria con stralcio delle aree non compatibili con le previsioni del PRG vigente soggetto a procedura di variante al PRG), due aree mercatali per lo svolgimento delle attività di commercio su posteggi in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti.

Esse dovranno essere dotate delle seguenti specifiche attrezzature e servizi, costituenti dotazioni minime:

- agganci mascherati nell'asfalto per l'ancoraggio delle tende;
- posto di controllo all'ingresso del mercato;
- sbarra bloccante l'ingresso, con apertura a mezzo di carta magnetica personale;
- barriere di sbarramento, smontabili, con accesso permesso solamente per i pedoni;
- rastrelliere in ferro per aggancio di biciclette e motocicli;



- carrelli portaspesa per i frequentatori del mercato;
- box per l'ufficio dell'Annona e della Polizia Municipale;
- pista di percorrenza lungo tutto il perimetro dell'area mercato;
- alberazione lungo il confine dell'area mercatale;
- allacciamenti elettrici, idrici e fognari, parcheggi

#### Articolo 5) - Disciplina urbanistica del commercio su posteggi.

Nel Comune di Somma Vesuviana possono essere svolti sia il mercato in sede propria, cioè il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso come istituito nel SIAD, sia il mercato su strada, cioè il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.

Con la conclusione dell'iter di approvazione del presente Regolamento, si effettua la sanatoria dei mercati e delle fiere-mercato non ancora regolarizzati, ancorché qui non siano espressamente identificati.

E' facoltà del Comune istituire nuovi mercati, trasferire e/o spostare di sede gli esistenti, effettuare ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti ed infine sopprimere mercati e/o fiere ritenuti non più idonei o indispensabili.

Nelle aree in cui insistono emergenze architettoniche, in relazione ai valori archeologici, storici ed ambientali e ai fini della salvaguardia delle zone predette, si stabilisce che il commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari restrizioni, che saranno emanate con specifica ordinanza.

I posteggi possono essere sia singoli sia riuniti in mercato, ed il commercio

su posteggi può essere svolto sia nel mercato che fuori del mercato.

### Articolo 6) - Orari del commercio su aree pubbliche.

Nel territorio di Somma Vesuviana i mercati si svolgono, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, indipendentemente dalla loro periodicità, sede o tipologia.

Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale stabilite nelle norme statali e regionali, nonché nelle norme di attuazione dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo del Comune di Somma Vesuviana.

L'accesso degli operatori può avvenire solamente nell'ora precedente all'inizio del mercato; il loro deflusso può e deve avvenire esclusivamente nell'ora successiva alla chiusura del mercato.

Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non si effettuerà. In tal caso il Comune può, a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato in altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

### Articolo 7) - Compiti degli Uffici Comunali.

La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), qualora sia attivato, ovvero mediante l'Ufficio Commercio. Il Dirigente competente si avvale del personale del Comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo e di polizia amministrativa.

Il Dirigente competente del Comune di Somma Vesuviana provvederà a tenere il ruolino di mercato, a verificare le presenze degli operatori e ad assegnare giornalmente i posteggi temporanei (ruolino di spunta). Il ruolino di mercato sarà consultabile presso gli uffici del Comune di Somma Vesuviana.

Il Dirigente verificherà che i produttori agricoli vendano esclusivamente merci di propria produzione.

Il Dirigente provvederà alla redazione e tenuta dell'archivio dei mercati e degli operatori, nonché alle rilevazioni delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme di riferimento.

#### Articolo 8) - Autorizzazioni per il commercio su posteggi.

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso (Autorizzazioni di tipo A) sono rilasciate dal dirigente competente, ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte dall'art.27 della L.R. Campania n.1/2000. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno.

I posteggi sono dati in concessione per 10 anni, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo determinato di attività. L'autorizzazione può essere tacitamente rinnovata.

Le concessioni dei posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Comune sede di mercato secondo

quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dalla entrata in vigore dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio nel territorio comunale avente almeno la stessa superficie.

#### Articolo 9) - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi.

Per rilasciare le Autorizzazioni di tipo A, il Comune di Somma Vesuviana deve disporre di posteggi e deve aver seguito la procedura prevista dalla L.R.n.1/2000 per la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.

Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.

Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi: in data antecedente a tale pubblicazione non è consentito attivare alcun

procedimento di assegnazione.

Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di settore merceologico diverso;
- d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di settore merceologico diverso;
- e) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda.

Il Comune entro 20 giorni dalla predetta pubblicazione, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.

I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC, devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche le domande di partecipazione al Bando o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente o la data di spedizione della raccomandata A.R. o la data di registrazione al Protocollo Generale.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità fissati al comma 4 dell'art.41 della L.R. Campania 1/2000:

- a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
- b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del Bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

In ulteriore subordine progressivo:

1. anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
2. anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
3. numero familiari a carico;
4. anzianità del richiedente;
5. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

In mercati di nuova istituzione, ai sensi della L.R. Campania, art.41, comma

8, le priorità per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma 4 dell'art.8 della L.R. 1/2000, vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili; il rimanente 50 per cento va riservato:

- la metà ad operatori con un numero complessivo di concessioni di posteggio possedute minore di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo i punti 1, 2, 3, 4, 5 del comma 4 dell'art.41 della L.R. Campania;
- la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con priorità secondo i precedenti commi.

In caso di parità di requisiti tra soggetti concorrenti, i posteggi (di mercati esistenti o di nuova istituzione) saranno attribuiti secondo le seguenti priorità, per ordine decrescente:

- a) trasferimenti per migliona;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande;
- d) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente dalla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Nel caso di produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

Il Comune pubblicherà sul BURC gli esiti del concorso, l'elenco degli

assegnatari, l'elenco delle eventuali riserve degli idonei, l'elenco dei soggetti non assegnatari, nonché i punteggi relativi acquisiti.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del Bando, saranno rilasciati sia l'autorizzazione annonaria che la concessione del posteggio. Di tale rilascio sarà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, se diverso da quello di Somma Vesuviana, ai fini della gestione dello specifico archivio degli operatori.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione gli operatori devono comprovare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione. Il Comune assegnerà il posteggio di cui alla rinuncia agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

#### **Articolo 10) - Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera.**

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- b) maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione



amministrativa;

- c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) anzianità dell'operatore;
- e) sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

### Articolo 11) - Subingresso.

Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solamente con la cessione dell'azienda, comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio al subentrante.

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, e deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque il diritto di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando i termini di decadenza.

### Articolo 12) - Modifica del settore merceologico autorizzato.

In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza. La richiesta s'intende accolta qualora non sia comunicato, entro trenta giorni, l'eventuale diniego.

### Articolo 13) - Scambio di posteggio.

L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune.

### Articolo 14) - Ampliamento del posteggio.

E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato, e che la superficie risultante non ecceda 100 metri quadrati.

### Articolo 15) - Presenze e assenze nei mercati.

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro trenta minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.

Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei

posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

#### **Articolo 16) - Mercati straordinari.**

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.

#### **Articolo 17) - Produttori agricoli.**

L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n.59/63 oppure a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 241/91 e del D.P.R. 300/92, cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione nel successivo lasso temporale di 60 giorni. La data di presentazione della denuncia di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.

Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

#### **Articolo 18) - Cambiamento di residenza dell'operatore.**

In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, entro trenta giorni, dovrà

comunicare al Dirigente competente la nuova residenza e tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 27 della L.R. Campania 1/2000.

#### Articolo 19) - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche.

L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.

Qualora ricorrano eccezionali e gravi motivi (quali ad es. disordini, risse, proteste violente), il Dirigente competente potrà ordinare la straordinaria e temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste.

#### Articolo 20) - Individuazione di future aree mercatali.

La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:

- previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- norme in materia di viabilità;
- limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
- ogni altro motivo di pubblico interesse.

## Articolo 21) - Istituzione di un mercato.

L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio. Nella Deliberazione devono essere indicati:

- l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- l'organico dei posteggi;
- il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti.

La Deliberazione Consiliare sarà trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Nell'istituzione del mercato devono essere identificati adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

Nell'istituire nuovi mercati, saranno privilegiate le zone che consentano la forma di mercato a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte, l'una composta di soli generi alimentari e l'altra di generi non alimentari, con i posteggi per le merceologie trainanti il flusso dei consumatori situati all'estremità meno favorita dall'accessibilità, onde far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato. I mercati da istituire ex novo devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire, privilegiando la seguente proporzione:

- posteggi del settore alimentare: 35% del totale;
- posteggi del settore extralimentare: 65% del totale.

Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da oltre 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale, che può essere destinata a tale attività, se compatibile con le previsioni urbanistiche, ed in tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Per l'ampliamento del numero dei posteggi e/o l'aumento di frequenza della periodicità di un mercato, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale.

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati con le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale. Tali provvedimenti possono essere deliberati esclusivamente sulla base di una documentata variazione della domanda dei consumatori.

#### Articolo 22) - Mercati domenicali e festivi.

Nei giorni domenicali e festivi, è consentito lo svolgimento di:

- mercati che al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs 114/98 venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
- fiere-mercato istituite dal Comune e caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera e) dell'art. 35 della L.R. Campania 1/2000.

Durante lo svolgimento dei mercati di cui al precedente comma del presente

articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

### Articolo 23) - Autorizzazioni per fiere-mercato, sagre.

Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco, ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.Lgs.114/98, in base ai criteri fissati nel provvedimento d'istituzione.

Nel provvedimento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre Organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno temporaneamente l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.

Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea, il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.

Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o

addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.

#### Articolo 24) - Autorizzazioni stagionali.

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco, con riferimento ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

### CAPO III. COMMERCIO ITINERANTE

#### Articolo 25) - Individuazione delle aree per il commercio itinerante.

In considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, l'individuazione degli spazi in cui è legittima l'itineranza avviene con ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

#### Articolo 26) - Autorizzazioni per il commercio itinerante

Le autorizzazioni per il commercio itinerante (Autorizzazioni di tipo B) sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare, ai sensi del D.Lgs.114/98, art. 28, comma 1, lett. b).

Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate ai residenti o, in caso di società, a quelle che abbiano la sede legale in Somma Vesuviana, ad istanza dell'interessato.



Le autorizzazioni abilitano all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle fiere, nelle fiere-mercato e nelle sagre, nonché alla vendita al domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'istante l'eventuale provvedimento di diniego entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'istanza può essere negata solamente con un atto motivato del Comune, allorquando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs.114/98. Nei casi di subingresso, la nuova autorizzazione è rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto in nuove autorizzazioni ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera b), del D.Lgs.114/98, a far data dalla entrata in vigore dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.

### **Articolo 27) - Rilascio delle Autorizzazioni di tipo B**

Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B provvede il Sindaco del Comune di residenza dell'operatore.

Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione gli operatori devono comprovare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del

D.Lgs.114/98.

### Articolo 28) - Modalità di svolgimento del commercio itinerante

Il commercio itinerante può svolgersi su aree concesse in occupazione di suolo pubblico ovvero senza necessità di concessione di aree nel caso in cui gli operatori itineranti intendano evitare la sosta o la fermata, che comunque non può essere prolungata oltre i venti minuti.

L'operatore che esercita il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgere la medesima al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore commerciale può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti richiesti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

L'operatore che esercita al di fuori delle aree dei mercati o dei posteggi, con negozio mobile collocato in via permanente è considerato itinerante ai sensi dell'art.32 della L.R. Campania 1/2000, e le relative aree per la sosta sono genericamente indicate, tenuto conto della libertà di svolgere l'attività economica, delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete, della tutela della igiene pubblica.

Gli operatori che vendono fiori nelle prossimità del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, i venditori stagionali di gelati, caldarroste e prodotti di analogo consumo, nonché coloro che operano

nell'ambito di parchi di divertimento, fiere o sagre possono sostare anche oltre il tempo fissato, ma, comunque, non oltre le tredici ore quotidiane.

## CAPO IV - CANONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### Articolo 29) - Canoni per i posteggi in aree mercatali

Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, così come definite nell'art. 4 del presente Regolamento, che i canoni minimi e massimi della tassa di posteggio applicabile dal Comune di Somma Vesuviana, saranno stabiliti in applicazione dell'art.46 della L.R. Campania 1/2000. E' altresì dovuto il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il canone potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.

Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi.

In parziale deroga a quanto stabilito, il Comune, nell'interesse dei consumatori e per incentivare la presenza del commercio su aree pubbliche, può disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali, sia per i mercati dotati di attrezzature, sia per le aree prive di tali strutture.

## CAPO V - RILEVAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### Articolo 30) - Rilevazione annuale del commercio su aree pubbliche

Entro il 30 luglio di ogni anno, il Dirigente competente del Comune di Somma Vesuviana provvederà ad effettuare, a mezzo della apposita modulistica predisposta dalla Regione, quanto segue, anche al fine di conferire i dati richiesti alla Giunta Regionale:

- rilevazione delle autorizzazioni in essere, distinte per tipo, settore merceologico e ubicazione;
- identificazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando la relativa periodicità, la planimetria;
- rilevazione del numero dei posteggi, indicando superficie, caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, impianti ed attrezzature esistenti.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dirigente competente del Comune di Somma Vesuviana dovrà inviare al Settore Sviluppo e promozione delle Attività Commerciali le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dell'art.7 della L.R. 4 aprile 1995 n.11, per l'inserimento delle stesse nel Calendario Regionale.

Il Dirigente competente del Comune di Somma Vesuviana provvederà a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risulti, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA

del titolare dell'autorizzazione;

- numero e tipologia dell'autorizzazione;
- numero d'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- settori merceologici autorizzati;
- ogni eventuale atto riguardante l'autorizzazione o i posteggi (cambiamento di residenza, subingresso, sospensione, revoche, decadenza, variazioni, ecc.)

## CAPO VI - PRESCRIZIONI E DIVIETI

### Articolo 31) - Prescrizioni per gli operatori del commercio su aree pubbliche

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di un estintore a polvere omologato da almeno 5,0 kg, con capacità estinguente MIN 34BC-144A, mantenendolo in perfetta efficienza, secondo le modalità di legge.

La Polizia Municipale procederà alla verifica dell'avvenuta manutenzione, almeno una volta l'anno.

Ogni area di svolgimento dei mercati sarà interdetta al traffico veicolare nel giorno e durante gli orari stabiliti per il mercato.

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati

devono avere una larghezza minima di metri 2,50.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura minima di cm.50, che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

### Articolo 32) - Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche

E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.

I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

## CAPO VII - SANZIONI, NORME DI RINVIO

### Articolo 33) - Sanzioni

Chiunque violi le norme, le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione comunale è punito con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs.n.114/98 e dalla L.R. Campania n.1/2000.

## Articolo 34) - Revoca, decadenza e sospensione delle Autorizzazioni

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti in possesso de requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
- non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
- non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art.29, comma 3, del D.Lgs.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

## Articolo 35) Norme di rinvio e finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, nonché dei vigenti regolamenti comunali, e nella fattispecie del regolamento di polizia annonaria, delle norme igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.